COPIA

Studio Legale NOVIELLO
Via A. Diana, 45- 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
Cell. 3489130210 – Fax 081.0017028
P.IVA 03711250617

Noviello Bernard
2015.06.12 16:14:14
CN=Noviello Bernardino
C=IT
O=non presente
RSA/1024 bits

TRIBUNALE DI SIENA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 E 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI DI URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

Per il sig. Gennaro Maisto, nato il 07/05/1978 a Mugnano di Napoli, c.f. **MSTGNR78E07F799O**, rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce sul presente atto dall'Avv. Bernardino Noviello (p. iva 03711250617; c.f. **NVL BNR 77P29 B963M**) e con questi elett.te dom.to presso il suo studio sito in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via A. Diana n. 45; **dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di rito al fax n. 081.0017028 o indirizzo pec: avv.noviello@pec.it, come per legge.**

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,** in persona del legale rapp.te p.t.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA** in persona del legale rapp.te p.t.
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIENA** in persona del legale rapp.te p.t.
- **LICEO SCIENTIFICO "GALILEO GALILEI"** in persona del legale rapp.te p.t.
- **ISTITUTO COMPRENSIVO "PIANCASTAGNAIO"** in persona del legale rapp.te p.t.

Avv. Bernardino Noviello
Io sottoscritto, informato ai sensi dell'art.4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, Vi nomino e costituisco a rappresentarmi e difendermi in ogni fase del presente giudizio, con ogni e più ampio mandato e facoltà di legge, ivi inclusa quella di sottoscrivere il presente atto, ritenendo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Vi autorizziamo a far uso dei dati "sensibili" comunicati, nonché dei documenti forniti per il procedimento de quo ed alla successiva archiviazione presso il Vostro studio, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy, esentandoVi, sin da ora ed espressamente, da qualsiasi responsabilità in merito. Eleggo domicilio con Voi in S. Cipriano d'Aversa via A. Diana, 45.

È AUTENTICA
Avv. Bernardino Noviello

IL PRESENTE ATTO FU DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20-5-15

pervenuto in canc. LAV 22/5/15

- **ISTITUTO COMPRENSIVO "CETONA"** in persona del legale rapp.te p.t.

- *resistenti* –

- tutti **IL PERSONALE ATA ISCRITTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI DI SIENA,** ossia di tutto il personale ATA che a seguito del reinserimento del sig. Gennaro Maisto nelle graduatorie di circolo ed istituto della provincia di Siena valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati.

- *potenziali resistenti* –

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA

A. del decreto di depennamento dalla graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2014-2017, prot. N. 840/F.P. del 28.04.2015 emesso dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Piancastagnaio";

B. unitamente al decreto, prot. N. 2126/B6 F.P. del 29.04.2015, di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con profilo professionale di collaboratore scolastico prot. N. 1481/B del 23/03/2015 sottoscritto dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo "Cetona".

C. di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale e quindi anche di ogni provvedimento richiamato in quelli sopra indicati sub A e B.

FATTO

- Il sig. Gennaro Maisto presentava domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA al liceo scientifico "Galileo Galilei" scuola capofila di 30 istituti scelti nella provincia di Siena;
- Che a seguito di tale inclusione, in data 18 marzo 2015, veniva convocato per una supplenza breve dall'istituto comprensivo "Piancastagnaio";
- Successivamente, ed in data 23 marzo 2015, veniva convocato per una supplenza fino al 30 giugno 2015 dall'istituto comprensivo "Cetona" col quale sottoscriveva regolare contratto di lavoro a tempo determinato con profilo professionale di collaboratore scolastico, e chiedeva la revoca del precedente contratto riguardante supplenza breve;
- A seguito dei controlli effettuati dall'istituto comprensivo "Piancastagnaio" risultava che il sig. Maisto non aveva indicato nella propria domanda di inclusione nelle graduatorie in oggetto alla sezione I punto c) le condanne penali precedentemente riportate, per cui, il suddetto istituto provvedeva con proprio decreto, prot. N. 840/F.P., al depennamento dalle graduatorie ATA 2014/2017;
- È da precisare che l'odierno ricorrente ha omesso di compilare la sezione I al punto c), in quanto rifacendosi in buona fede al casellario giudiziale del 06.12.2011 che gli era stato rilasciato precedentemente e che riportava nella banca dati la definizione "nulla", avendo in buona fede ritenuto che le condanne penali dallo stesso riportate non fossero da menzionare in quanto estinte e non riportate dal casellario giudiziale.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 71, 75 e 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 – CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - ECCESSO DI POTERE - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA'.

Come già precisato in narrativa il sig. Maisto ha omesso di compilare la sezione I al punto c) della suddetta domanda, in quanto ha ritenuto che il casellario giudiziale del 06.12.2011 che gli era stato rilasciato precedentemente e che riportava la definizione "nulla" fosse il presupposto che gli consentiva di escludere il riporto di qualsiasi condanna penale.

Ad avvalorare la tesi della buona fede dell'odierno ricorrente nell'omessa compilazione della sezione I al punto c) nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo ed istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA, vi è il presupposto che nella precedente domanda presentata nella provincia di Belluno, prot. N. 5552/C7 del 17.12.2011, il sig. Maisto non essendo ancora in possesso del casellario giudiziale aveva espressamente elencato le condanne penali riportate.

Tutto ciò, oltretutto non aveva comportato motivo di esclusione dalle precedenti graduatorie in quanto i reati riportati ed estinti, non erano stati di impedimento alla sua inclusione nelle stesse, determinando in capo, all'odierno ricorrente la possibilità di essere convocato ed assunto da una delle scuole inserite nell'elenco.

Pertanto, non si capisce come il dirigente dell'istituto comprensivo Piancastagnaio abbia potuto procedere alla cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento senza valutare le reali intenzioni del sig. Maisto e l'utilità che

l'omessa dichiarazione avrebbe potuto riportare sulla propria posizione in graduatoria, visto che l'elenco dei reati riportati nella precedente domanda fatta in provincia di Belluno non avevano riportato nessuna conseguenza e/o esclusione dalla graduatoria di circolo ed istituto formatosi in quella provincia.

Considerato, poi, che nel punto in questione, l'autocertificazione recita il sottoscritto dichiara di non aver riportato "condanne penali" e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, genera in chi la compila confusione.

Questa conclusione è dettata in particolare dalla connessione che lega tutti i termini pretendendo in chi compila il modulo una comprensione terminologica superiore alla ordinaria conoscenza, che ha potuto generare errore in chi la redige che non abbia specifiche conoscenze in materia di diritto e specificatamente in diritto penale.

Oltretutto vi è da aggiungere che gli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 fa riferimento a dichiarazioni false e mendaci e non all'omissione della dichiarazione stessa, così come redatta dall'odierno ricorrente che ha lasciato in bianco gli appositi spazi presenti della sezione I al punto c) nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo ed istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA.

Vi è da aggiungere che l'art 71 comma 3 del rubricato D.P.R. coì si esprime: "*Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia*

all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito" pertanto così come disposto dalla norma in esame il dirigente scolastico avrebbe dovuto far regolarizzare la domanda del sig. Maisto specificandogli che la sezione I al punto c) della domanda in questione richiedeva precisamente le condanne penali anche se non presenti nel casellario giudiziale, evitando tutte le conseguenze che tale omissione ha riportato in capo all'odierno ricorrente.

Di conseguenza, così come precedentemente rilevato il sig. Maisto ha in buona fede ritenuto che le condanne penali dallo stesso riportate non fossero da menzionare in quanto estinte e non riportate dal casellario giudiziale e comunque l'omessa dichiarazione non gli avrebbe determinato nessun vantaggio sulla sua inclusione in graduatoria, così come nessun svantaggio gli aveva determinato il riportare le condanne penali ricevute nella prima domanda fatta nella provincia di Belluno.

Ma v'è di più l'art. 75 del suddetto D.P.R. così recita: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*", per cui, l'art. 75 fa espresso riferimento a dichiarazioni non veritiere e precisa che il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di dichiarazione non veritiera, pertanto a voler interpretare la ratio della norma sembra che il legislatore abbia voluto punire chi si macchia di dichiarazioni non veritiere facendolo decadere dal

beneficio raggiunto quando questo sia la diretta conseguenza della dichiarazione non veritiera.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 55 TER E QUATER DEL D.LGS. N. 165/2001 – CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO - ECCESSO DI POTERE - CARENZA DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITA'.

Allo stesso modo, l'art.55 *quater* lettera *d* del D.Lgs n.165 del 2001, introdotto dall'art.69 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150, punisce con il licenziamento disciplinare la fattispecie di *falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera.*

Anche nel suddetto dettato normativo il legislatore fa riferimento a dichiarazioni false e che tali dichiarazioni abbiano comportato un effettivo vantaggio in chi le presenta.

Pertanto, non si capisce l'operato adottato dai dirigenti degli istituti comprensivi "Piancastagnaio" e "Cetona" che adottano dei provvedimenti abnormi, vale a dire depennamento dalla graduatoria di circolo e di istituto per gli anni 2014-2017 e risoluzione del contratto con validità fino al 30.06.2015, travalicando, a parere di questa difesa anche ciò che era previsto nel dettato normativo.

A ciò si aggiunga che la peculiarità dei reati di falso ben potrebbe rendere necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di quello penale così come previsto dall'art.55 *ter*, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs n.165 del 2001.

Ora se il legislatore ha previsto che in caso di false dichiarazioni la possibilità di sospendere qualsiasi provvedimento disciplinare, viene da chiedersi per quale motivo i dirigenti suddetti non abbiano svolto un'indagine più accurata del caso e valutato le reali conseguenza di tale dichiarazione omissiva che non ha determinato in capo al sig. Maisto alcun vantaggio sugli altri presenti nella graduatoria, invece di emettere provvedimenti estremamente lesivi per l'odierno ricorrente.

Sul fumus boni iuris

Viene contestata la veridicità delle circostanze di fatto poste a fondamento del licenziamento disciplinare, nonché la legittimità del licenziamento medesimo, data la non rispondenza della sanzione disciplinare inflitta alla previsione, del dettato normativo, sopra richiamato, con conseguente difetto di proporzionalità, difetto di immediatezza della contestazione, nonché inammissibilità della sommatoria di condotte non previamente contestate a fini sanzionatori: per tali circostanze appare palese il primo dei due elementi necessari per la concessione della tutela cautelare, cioè il *fumus boni iuris*.

Sul periculum in mora

Risulta invero sussistere anche il secondo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c., cioè il *periculum in mora*, dato che il licenziamento versa in ambito di tutela reale e di conseguenza risulta in gioco il posto di lavoro del ricorrente. A ciò si aggiunga che il ricorrente non percepisce più lo stipendio mensile ed ha, a proprio carico, un figlio.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rapp.to, difeso e dom.to, chiede accogliersi le seguenti:

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

IN VIA CAUTELARE:

emettere, *inaudita altera parte* ovvero all'esito della comparizione delle parti da fissarsi nel minor tempo possibile, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., a tutela dei diritti e delle domande di cui al ricorso, i provvedimenti di urgenza che riterrà più opportuni ed annullare i provvedimenti impugnati per assicurare l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nella terza fascia della graduatoria redatta dall'istituto "Galileo Galilei" di Siena, nella qualità di istituto capofila prescelto per la gestione amministrativa delle domande di inclusione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, e la riassunzione, a seguito del licenziamento adottato dal dirigente dell'istituto comprensivo "Cetona", del sig. Maisto Gennaro.

NEL MERITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- del Decreto di depennamento graduatoria ATA di circolo ed istituto per il triennio 2014/2017;
- del Decreto di risoluzione contrattuale adottato dal dirigente dell'istituto comprensivo "Cetona";
- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

IN VIA SUBORDINATA

chiede condannarsi parti convenute al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi a causa dell'illegittimo comportamento da questi tenuto da quantificarsi in corso di causa a mezzo CTU che sin da ora si chiede

IN VIA ISTRUTTORIA

Disporsi l'esibizione di tutta la documentazione in originale, in possesso degli enti resistenti, con riserva di disporre ulteriori censure.

Con vittoria di spese competenze ed onorari più IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario del 15%, da attribuirsi al procuratore antistatario.

Ai sensi del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ed il presente contributo ha un valore pari ad €. 259,00.

Produzione come da foliario.

San Cipriano d'Aversa lì 13 maggio 2015

Avv. Bernardino Noviello

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giuste procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al reinserimento nella vigente graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2014-2017 della provincia di Siena;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutto il personale ATA potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che in virtù del reinserimento del ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero dei destinatari nonché per l'estrema difficoltà di identificare i componenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie di circolo ed istituto sceglieranno di trasferirsi nell'Ambito Territoriale Provinciale di Siena relativamente alla graduatoria del personale ATA;

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, a riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio Di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- la pubblicazione in gazzetta ufficiale appare oltremodo gravosa per il sig. Gennaro Maisto;
- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, riconoscendo esplicitamente che: *"(...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art.151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)"* Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istmzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura Generale dello Stato.

San Cipriano d'Aversa lì 13 maggio 2015

Avv. Bernardino Noviello

28 MAG. 2015

TRIBUNALE DI SIENA.
Sezione Lavoro

Controversia di lavoro (privato o pubblico) o in materia di previdenza ed assistenza. Decreto di fissazione udienza di discussione (art. 415 cpc e 669-bis ss. cpc).

483/2015 rgl

il giudice, in funzione di giudice del lavoro

visto il ricorso depositato in cancelleria il 20/5/2015 da Gennaro Maisto, avente ad oggetto nei confronti dell'Amministrazione scolastica e dei controinteressati l'accertamento del diritto al reinserimento nelle graduatorie di circolo ed istituto di III Fascia del personale ATA per la Provincia di Siena, triennio 2014/2017;

provvedendo ex art. 415 cpc (ed ex art. 669-bis ss., 700 cpc)

fissa davanti a sé l'udienza di discussione (e di cognizione cautelare), alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente

per il giorno 5/8/2015, ore 13.30.

Parte convenuta è invitata a costituirsi, a mezzo difensore (salvo il caso previsto dall'art. 417 cpc: valore della causa non superiore a € 129,11), nel termine di almeno 10 giorni prima dell'udienza stabilita (art. 416 cpc) e a comparire anche personalmente con l'avvertimento che la costituzione oltre il termine sopra indicato implica le decadenze previste dagli artt. 38 (eccezione di incompetenza) e 416 cpc (domanda riconvenzionale; eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; presa di posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda; tutte le difese in fatto e diritto; indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare dei documenti, che debbono contestualmente essere depositati).

In ordine alle modalità di notificazione:

rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;

rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo;

visto l'art. 151 cpc;

su istanza di parte;

prescrive che - nel rispetto del termine a difesa - la notificazione del ricorso e del presente decreto, da considerarsi esteso in calce al ricorso, sia eseguita ai controinteressati mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home e per intero nella sezione atti di notifica 2015 del medesimo sito e nel sito www.uspsiena.it, oltre ad un elenco nominativo dei controinteressati con la posizione in graduatoria, atti da permanere fino all'esito del giudizio di primo grado.

Firmato Da: CAMMAROSANO DELIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c126f

Dispone, inoltre, che in estratto (avviso) gli atti predetti siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Siena 23/5/2015

Il giudice Delio Cammarosano

Firmato Da: CAMMAROSANO DELIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c126f